

A

Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Disegno

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999¹,
decreta:*

I

La legge federale del 20 dicembre 1946² su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 49a (nuovo) Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge e di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
- b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- c. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego;
- d. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
- e. sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
- f. allestire statistiche.

Art. 49b (nuovo) Consultazione degli atti

¹ Purché siano tutelati interessi privati degni di protezione, possono consultare gli atti:

- a. la persona interessata, per i dati che la concernono;
- b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;

¹ FF 2000 205

² RS 831.10

- c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;
- d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;
- e. la terza persona responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso fatta valere sulla base della presente legge.

² Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.

Art. 50 Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 50a (nuovo) Comunicazione di dati

¹ Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

- a. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;
- b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
- c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
- d. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889³ sulla esecuzione e sul fallimento;
- e. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.

² Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
- b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992⁴ sulla statistica federale;
- d. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

³ RS 281.1

⁴ RS 431.01

³ I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

⁴ Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.

⁵ Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

⁶ I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Art. 50b (nuovo) Procedura di richiamo

¹ Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):

- a. l'Ufficio centrale del 2° pilastro, nell'ambito dell'articolo 24d della legge federale del 17 dicembre 1993⁵ sul libero passaggio;
- b. le casse di compensazione, gli uffici dell'AI e l'Ufficio federale, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità.

² Il Consiglio federale disciplina la responsabilità della protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.

Art. 71 cpv. 4 e 5 (nuovi)

⁴ L'Ufficio centrale tiene:

- a. un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri AVS assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
- b. un registro centrale delle prestazioni correnti che contiene le prestazioni in denaro allo scopo di evitare pagamenti indebiti, di agevolare l'adeguamento delle prestazioni e di notificare i decessi alle casse di compensazione.

⁵ L'Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell'assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.

Art. 93 Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, per fissare e riscuotere i contributi e per intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2001.